

COMUNE DI LOAZZOLO

Provincia di Asti

Ord. n° 04 del 31/07/2024

ORDINANZA DI DEMOLIZIONE DI LAVORI ABUSIVI E RIPRISTINO DEI LUOGHI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE IN DIFFORMITA' DAL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- Il verbale di acquisizione atti della Regione Carabinieri Forestale Piemonte – Gruppo di Alessandria – Nucleo Investigativo di polizia ambientale agroalimentare e forestale di Asti prot. n° 1427 del 19.06.2024;
- Il verbale di acquisizione documenti della Regione Carabinieri Forestale – Nucleo Carabinieri Forestale di Bubbio prot. n° 1492 del 26.06.2024

RICHIAMATA:

- L'ordinanza di sospensione lavori n° 03/2024 del 26.06.2024

VISTA:

- la nota pervenuta in data 27.06.2024 prot. n° 1511 da parte dell' "omissis"
- la presa d'atto trasmessa dal Comune di Loazzolo prot. n° 1566 del 03.07.2024

PRESO ATTO:

- della nota pervenuta dal SUAP Unione Montana Langa Astigiana Val Bormida prot. n° 1602 del 08.07.2024

CONSIDERATO

- che nell'ambito delle attività d'Ufficio rivolte alla verifica dell'esistenza delle autorizzazioni per la realizzazione delle opere di "trasformazione di Terreno Agricolo da Bosco a Vigneto" catastalmente individuati al foglio n° omissis mapp. omissis (parte) – omissis (parte) – omissis (parte) è emersa:
 - o autorizzazione per competenza comunale in zone sottoposte a vincolo idrogeologico n° 02/2022 datata 25.05.2022
 - o autorizzazione paesaggistica semplificata n° 01/2022 datata 25.05.2022
 - o Comunicazione Inizio Lavori Asseverata CILA prot. n° 2541/2021 redatta dal tecnico omissis
 - o provvedimento Autorizzativo Unico n° 2022/18 datato 31.05.2022 rilasciato dal SUAP dell'Unione Montana Langa Astigiana Val Bormida

PRESO ATTO:

- che in data 10.07.2024 è stato eseguito da parte di quest'Ufficio Tecnico sopralluogo in località Regione omissis– fg. 5 mapp. 414-415-247, per gli accertamenti di che trattasi, dal quale è emerso quanto segue:
 - o Sul versante interessato risultano essere stati effettuati dei movimenti di terreno, in difformità all'autorizzazione per competenza comunale in zone sottoposte a

vincolo idrogeologico n° 02/2022 in data 25.02.2022 in quanto la stessa prevedeva:

mq. intervento	mc. intervento
4.795,08 (quattromilasettecentonovantacinque/08)	0 (zero)

- CHE in data 10.07.2024 prot. n° 1623 era stato trasmesso avviso del procedimento alla ditta interessata comunicando che entro 15 giorni dalla ricezione della nota potevano essere presentate eventuali memorie scritte
- CHE in data 16.07.2024 è pervenuta nota prot. n° 1670 dalla quale si evince che gli interventi risultano realizzati in assenza delle opportune autorizzazioni

CONSIDERATO CHE le particelle hanno la seguente destinazione urbanistica:

- Zona E Agricola
- Aree sottoposte a vincolo idrogeologico LR 45/89
- Aree boscate
- Aree geologiche IIIa4 – IIb – IIIa2 – IIIa4

VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs 18.8.2000, n. 267;

INGIUNGE

- Alla società “omissis”, nella sua qualità di detentore/committente dei lavori abusivamente realizzati; - di ripristinare a Loro cura e spese, entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla notifica della presente ordinanza, tutte le opere abusive in premessa indicate;

Decorso inutilmente il termine di cui sopra senza che sia stata eseguita la il ripristino dei luoghi delle opere, i beni e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, da reperire nella particelle censita nel N.C.T. del Comune di Loazzolo al foglio n° omissis mapp. omissis parte – omissis parte – omissis parte, fatti salvi tutti gli eventuali altri accertamenti e relativi provvedimenti che si riterrà utile adottare, saranno acquisiti di diritto al patrimonio del Comune ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 del DPR 6.6.2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni.

Verificata l'inottemperanza, seguirà la relativa trascrizione a favore del Comune di Loazzolo. Si precisa, altresì, che accertata l'inottemperanza dell'ordine di demolizione impartito, la presente Amministrazione procedente provvederà all'irrogazione della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art 31 comma 4 –bis del D.P.R. 380/01.

Si avverte che contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 07/08/1990 n.241, è ammesso proporre nel termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta notifica della presente comunicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell'art. 2 della legge 06/12/1971, n.1034 oppure, in via alternativa, proporre nel termine di centoventi giorni dalla data di avvenuta notifica della presente comunicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia notificata, a mezzo posta elettronica certificata alla:

- *omissis* quale legale rappresentante della *omissis*, nella sua qualità di detentore/committente dei lavori abusivamente realizzati;
- al *omissis* nella sua qualità di progettista e direttore dei lavori

Sia comunicata:

- Al Procuratore della Repubblica c/o il Tribunale di Asti.
- Stazione Carabinieri Forestale di Asti
- Stazione Carabinieri Forestale di Bubbio
- Al Presidente della Giunta Regionale
- Al SUAP dell'Unione Montana Langa Astigiana Val Bormida

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Firmato digitalmente FUMO geom. Stefano